

# Sabatini-bis in quote annuali

## Domande presentate prima dell'avvio degli investimenti

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

L'impresa ha facoltà di richiedere l'erogazione del contributo del MiSe in qualsiasi momento purché sia stato ultimato l'investimento legato alla Sabatini-bis (acquisto macchinari) e ne sia data comunicazione. Il contributo sarà erogato annualmente in sei quote secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. Ciascuna richiesta di erogazione del contributo successiva alla prima potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente, nel rispetto del piano temporale riportato nel decreto di concessione. Gli investimenti legati all'acquisto macchinari e beni strumentali (cd Sabatini bis) dovranno essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di accesso al finanziamento e al contributo MiSe, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo (regolamento 702/2014), che potranno essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Queste alcune delle nuove risposte formulate dal Ministero dello sviluppo economico (direzione agli incentivi alle imprese) in merito alle agevolazioni legate alla nuova Sabatini-bis con i nuovi regolamenti di esenzione n. 651/2014 (generale) e n. 702/2014 (settore agricolo).

**Avvio degli investimenti.** L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per 'avvio dei lavori' si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento «acquisito».

Per avvio dell'investimento si intende «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per data di ultimazione dell'investimento si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura e in caso di leasing con la data dell'ultimo verbale di consegna.

### Le novità legate alla nuova Sabatini

<b>Nuovi regolamenti</b>	Dal 1° gennaio 2015 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari di esenzione (regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 e regolamento n. 702/2014 settori agricolo e forestale e zone rurali)
<b>Investimenti</b>	Dovranno essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di accesso al finanziamento e al contributo. Quelli agricoli potranno essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti
<b>Contributo MiSe</b>	L'erogazione del contributo può essere richiesta in qualsiasi momento purché sia stato ultimato l'investimento e ne sia data comunicazione. Il contributo sarà erogato annualmente in sei quote secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione
<b>Rinuncia finanziamento</b>	Nei casi di rinuncia al finanziamento e al contributo Mise la comunicazione dell'impresa deve riportare l'ID (identificativo di accreditamento) relativo alla domanda a cui si riferisce la rinuncia

### Platea dei beneficiari estesa all'estero

Con i nuovi regolamenti comunitari di esenzione è prevista la possibilità di presentare le domande di agevolazioni anche da parte di imprese estere aventi sedi in uno stato membro.

Le imprese estere, con sede in uno stato membro e che non hanno una sede operativa in Italia possono presentare domanda di agevolazioni.

In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al registro delle imprese.

- **Presentazione della domanda.** La domanda di agevolazione per l'accesso alla Sabatini-bis e i relativi allegati, pena l'inammissibilità della stessa domanda, devono essere compilati dall'impresa in ogni parte, in formato elettronico e sottoscritti mediante firma digitale, utilizzando esclusivamente i nuovi moduli resi disponibili sul sito del ministero dello sviluppo economico. L'impresa proponente dovrà accedere alla sezione «beni strumentali (nuova Sabatini) del sito internet del MiSe [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), effettuare il download del modulo di domanda, salvando copia del file sul proprio Pc (ai fini del salvataggio dei dati inseriti non è infatti possibile compila-

re il modulo nel browser) e compilare i campi presenti nelle varie sezioni del modulo di domanda (è possibile salvare di volta in volta le informazioni inserite). Il modulo di domanda e i relativi allegati vanno firmati digitalmente in formato «p7m» (firma esterna). Per apporre la firma digitale è necessario dotarsi di un kit software/hardware che fornisce all'utente i certificati riconosciuti ufficialmente dagli enti certificatori per convalidare i propri file. La domanda e dei suoi allegati vanno inviati a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di Pec della banca/intermediario finanziario prescelto fra quelli aderenti alla convenzione. Queste le indicazioni contenute nella nuova guida 2.0 compilazione della domanda Sabatini-bis del ministero dello sviluppo economico e aggiornata al 19 gennaio 2015.

Nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, è necessario allegare copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura (trasmissione su un unico file firmato digitalmente).

- **Pesca.** Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi* è in arrivo una circolare Mise che detterà le regole per la presentazione delle domande per le Pmi del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Nei casi di rinuncia al finanziamento e al contributo Mise la comunicazione dell'impresa deve riportare l'ID (identificativo di accreditamento) relativo alla domanda a cui si riferisce la rinuncia.

**I requisiti soggettivi.** Possono beneficiare delle agevolazioni legate alla Sabatini-bis (acquisto beni strumentali d'impresa) le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di pre-

sentazione della domanda: hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca, sono nel pieno e libero esercizio dei propri

diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento Gber.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno stato membro e che non hanno una sede operativa in Italia.

In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al registro delle imprese di riferimento.

**Ultimazione investimenti.** Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento l'impresa deve redigere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento legato all'acquisto di macchinari o beni strumentali (c.d. Sabatini-bis).

La stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto all'albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

**Rinuncia al contributo.** Nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente alla banca/intermediario finanziario. Qualora il ministero dello sviluppo economico abbia già provveduto a emanare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa beneficiaria dovrà essere inoltrata, a mezzo Pec, alla banca/intermediario finanziario e contestualmente allo sviluppo economico, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.